

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 104

49° anno

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

3 maggio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2006/C 104/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2006/C 104/02	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione <sup>(1)</sup> .....	2
2006/C 104/03	Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli .....	10
2006/C 104/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV) <sup>(1)</sup> .....	14
2006/C 104/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4062 — SKF/SNFA) <sup>(1)</sup> .....	15
2006/C 104/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4184 — Boeing/Carmen) <sup>(1)</sup> .....	16
2006/C 104/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza) <sup>(1)</sup> .....	17
2006/C 104/08	Avviso .....	18
2006/C 104/09	Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione .....	19
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
2006/C 104/10	Proposte legislative adottate dalla Commissione .....	21

**IT**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

2 maggio 2006

(2006/C 104/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2643	SIT	tolar sloveni	239,61
JPY	yen giapponesi	143,48	SKK	corone slovacche	37,325
DKK	corone danesi	7,4570	TRY	lire turche	1,6700
GBP	sterline inglesi	0,68865	AUD	dollari australiani	1,6610
SEK	corone svedesi	9,3173	CAD	dollari canadesi	1,4005
CHF	franchi svizzeri	1,5622	HKD	dollari di Hong Kong	9,8036
ISK	corone islandesi	93,97	NZD	dollari neozelandesi	1,9813
NOK	corone norvegesi	7,7750	SGD	dollari di Singapore	1,9954
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 188,63
CYP	sterline cipriote	0,5758	ZAR	rand sudafricani	7,6544
CZK	corone ceche	28,415	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1353
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2949
HUF	fiorini ungheresi	263,24	IDR	rupia indonesiana	11 103,71
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,570
LVL	lats lettoni	0,6959	PHP	peso filippino	65,238
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,3610
PLN	zloty polacchi	3,8549	THB	baht thailandese	47,569
RON	leu rumeni	3,4799			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione**

(2006/C 104/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT 49/04		
Stato membro	Italia		
Regione	Tutto il territorio		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Interventi in materia di formazione professionale		
Base giuridica	Articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea; Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 di modifica del precedente Regolamento; Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (« <i>de minimis</i> »); Articolo 118 della legge n. 388/2000; Articolo 48 della legge n. 289/2002; Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2003; Decreto Ministeriale n. 148 del 24 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 351 del 25 novembre 2003. decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20.5.2005 (G. Uff. n. 170 del 23.7.2005)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale per il 2002	95 983 514,70 EUR
		Importo annuo totale per il 2003	77 278 500 EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
Credito garantito			
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Le risorse sono state ripartite ai Fondi Interprofessionali costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni, con i Decreti Ministeriali n. 148 del 24 giugno 2003 e n. 351 del 25 novembre 2003 alle rispettive date di emanazione. Tali risorse, tuttavia, non sono state ancora erogate dai Fondi ai beneficiari finali e, la data di applicazione del regime di aiuti, risulterà diversa a seconda della data di inizio di attività variabile per ciascun Fondo. I finanziamenti saranno utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui ai Regolamenti CE n. 68/2001 e 69/2001, così come previsto nei Decreti Ministeriali n. 148/2003, n. 351/2003 e n. 170/2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	La durata del regime è complessivamente pari a 36 mesi a partire dalla data di effettiva erogazione delle risorse ripartite con i Decreti Ministeriali n. 148/2003 e n. 351/2003. Le date di erogazione per i Fondi risultano temporalmente diverse in ragione della differente emanazione dei mandati di finanziamento.		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si	

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Referente: Dott. ssa Aviana Bulgarelli, Direttore Generale dell'Ufficio Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori; telefono: (39-06) 367 54 931 fax: (39-06) 322 23 58</p>	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Sì
Numero dell' aiuto	XT 76/04	
Stato membro	Slovacchia	
Regione	<p>1. Le regioni, cui è destinata la concessione di un aiuto di Stato nell'ambito dell'obiettivo 1 (Promozione dello sviluppo e dei cambiamenti strutturali delle regioni meno sviluppate) sono regioni in cui il prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto è diminuito, per la prima volta negli ultimi 3 anni, del 75 % rispetto all'Unione europea. Dal 1° marzo 2002 sono considerate regioni, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce l'Unione europea, le regioni della Slovacchia Occidentale (territorio dei distretti di Trnava, Nitra e Trenčín), della Slovacchia Centrale (territorio dei distretti di Žilina e Banská Bystrica) e della Slovacchia Orientale (territorio dei distretti di Košice e Prešov).</p> <p>2. Le regioni, cui è destinata la concessione di un aiuto di Stato nell'ambito dell'obiettivo 3 (Sostegno all'adeguamento e alla modernizzazione delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione) sono le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce l'Unione europea, sono le regioni in cui il prodotto interno lordo (PIL) per abitante misurato in standard di potere d'acquisto è aumentato, per la prima volta negli ultimi 3 anni, del 75 % rispetto all'Unione europea. Dal 1° marzo 2002 è considerata regione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato che istituisce l'Unione europea, la regione costituita dai territori del distretto di Bratislava.</p>	
Titolo del regime di aiuti	Regime di aiuto di Stato alla formazione	
Base giuridica	<p>Právnym základom pre poskytovanie pomoci je nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na vzdelávanie (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004), ktorým sa dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 a zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.</p> <p>Poskytovanie pomoci sa riadi aj ustanoveniami nariadenia Komisie (EK) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001) a nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde.</p> <p>Schéma sa riadi aj zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).</p>	
Spesa annua prevista per il regime	Importo annuo previsto (inclusi i finanziamenti del FSE e del bilancio di Stato)	4,7 milioni di EUR

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi 2-7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	19.8.2004		
Durata del regime	Fino al 31.12.2008		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si, ad eccezione del settore dell'industria carbonifera	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Indirizzo: Špitálska 4-6 SK-816 43 Bratislava		
	Nome: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Indirizzo: Župné námestie 5-6 SK-812 67 Bratislava		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	
Numero dell'aiuto	XT 14/05		
Stato membro	Repubblica di Lituania		
Regione	Repubblica di Lituania		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti di Stato a favore della formazione ai sensi della misura 2.2 del documento unico di programmazione della Lituania per il 2004-2006 «Promozione delle competenze e delle capacità dei lavoratori di adattarsi ai cambiamenti», in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione		
Base giuridica	2001 m. sausio 12 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 68/2001/EB „Dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo dėl pagalbos mokymui“ (OJ L 10, 2001 01 13, p. 20) 2004 m. vasario 25 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 363/2004/EB, iš dalies pakeičiantis reglamentą Nr. 68/2001/EB (OL L 63, 2004 02 28, p. 20) 2004 m. liepos 16 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1190 „Dėl valstybės pagalbos mokymams pagal Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę“ Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas „teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau — Tvarkos aprašas) (Žin., 2004, Nr. 119-4422; Nr. 124-4496) LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr. 123-4486) Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai 2004 m. vasario 5 d. patvirtintas Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	3 475 440 EUR (12 000 000 LTL)
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	

Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento		Si	
Data di applicazione	7 marzo 2005 (data della firma dei contratti di 24 progetti ai quali sono concessi aiuti di Stato)			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31 dicembre 2006 (come previsto al punto 32 del regime) — dopo tale data saranno effettuati versamenti unicamente ai richiedenti ai quali è stato concesso l'aiuto			
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si		
	Formazione specifica	Si		
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione		Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero della previdenza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania)			
	Indirizzo: A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento		Si	
Numero dell'aiuto	XT 18/05			
Stato membro	Francia			
Regione	Francia			
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Regime di aiuti ADEME per l'utilizzazione razionale dell'energia, Operazioni programmate per il miglioramento termico ed energetico degli edifici (N 493/2001)			
Base giuridica	Délibération modifiée du Conseil d'administration de l'ADEME du 26 avril 2001			
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	50 000 EUR	
		Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto		
		Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento		Si	
Data di applicazione	26.4.2001			
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.6.2008 Le autorità francesi si impegnano ad adattare il regime di aiuti e le misure individuali basate su detto regime secondo le regole che saranno applicabili successivamente alla revisione del regolamento 68/2001.			
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	No		
	Formazione specifica	Si		
Settori economici interessati	Unicamente determinati settori			
	Altri servizi		Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: ADEME			
	Indirizzo: 2 Square la Fayette BP 406 F-49004 Angers Cedex 01			
Concessione di singoli aiuti di importo elevato				

Numero dell'aiuto	XT 24/05		
Stato membro	Repubblica di Lituania		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti di Stato destinati alle imprese del settore sociale		
Base giuridica	Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas, (2004 m. birželio 1 d. Nr. IX-2251, Žin. 96-3519)		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	0,018 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	1.1.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	La legge della Repubblica di Lituania relativa alle imprese sociali non è limitata nel tempo, ma l'intensità degli aiuti di Stato è fissata fino alla scadenza del regolamento di esenzione, vale a dire fino al 31 dicembre 2006; a questa data seguirà un periodo transitorio di sei mesi.		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione		
	Aiuto limitato a settori specifici:	Si	
	– Agricoltura	Si	
	– Pesca e acquacoltura	Si	
	– Industria manifatturiera	Si (*)	
	Siderurgia	Si (*)	
	Fibre sintetiche	Si (*)	
	Industria automobilistica	Si (*)	
	Altre industrie manifatturiere	Si (*)	
Altri servizi	Si		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Pavadinimas <b>Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos</b>		
	Indirizzo: Geležinio vilko g. 3° LT-2600 Vilnius		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	

(\*) Qualora i proventi delle attività enumerate nell'elenco delle attività non sovvenzionate, conformemente alla risoluzione del governo della Repubblica di Lituania (Valstybės įstatymai 2004, 174-6399), non superino il 20% delle entrate totali dell'impresa.

Numero dell'aiuto	XT 26/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Merseyside		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Centro per lo sviluppo della leadership		

Base giuridica	Education Reform Act 1988		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	1,87 milioni di GBP
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Dall'1.8.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.6.2007 [se l'aiuto è stato concesso prima del 31 dicembre 2006 i pagamenti corrispondenti sono autorizzati potenzialmente fino al 30 giugno 2007]		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammessi gli aiuti destinati alla formazione	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Government Office for the North West		
	Indirizzo: Cunard Building Pier Head Water Street Liverpool L3 1QB United Kingdom		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	
Numero dell'aiuto	XT 28/05		
Stato membro	Irlanda		
Regione	Tutte le regioni		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Rafforzamento della competitività internazionale delle PMI attraverso l'incremento della produttività (formazione)		
Base giuridica	The Industrial Development Act 1986 Sections 28.		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale stimato	3 milioni di EUR 2005/2006 inclusi
		Aiuto singolo	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	Si (*)	
Data di applicazione	1.6.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006 o prima di questa data in funzione della richiesta di finanziamento. Si procederà ad una revisione annuale al fine di giustificare il mantenimento del regime dell'aiuto l'anno successivo		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:	Si	
	Industria manifatturiera	Tutti i settori	
	Altri servizi	Si	



Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Enterprise Ireland <sup>(2)</sup>
	Indirizzo: Glasnevin Dublin 9 Irlande (00-353) 1 808 24 19
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Il fondo esclude la concessione di singoli aiuti che richiederebbero la notificazione preventiva alla Commissione
<p>(<sup>1</sup>) L'intensità massima degli aiuti sarà conforme all'intensità di aiuti per i progetti di formazione specifica e generale destinati alle PMI stabilita nella disciplina degli aiuti per la formazione.</p> <p>(<sup>2</sup>) Shannon Development gestirà questo fondo nella regione del Midwest per conto di Enterprise Ireland.</p>	

Numero dell'aiuto	XT 42/05		
Stato membro	Austria		
Regione	Austria, Europa centrale, orientale e sud-orientale		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	CIR-CE= Cooperazione nel campo dell'innovazione e della ricerca con l'Europa centrale e orientale		
Base giuridica	Sonderrichtlinien CIR-CE = Co-operation in Innovation and Research with Central and Eastern Europe, auf der Grundlage der «Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln» (ARR 2004) des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. II, 51/2004, vom 26. Jänner 2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	3,2 milioni di EUR ( <sup>1</sup> )
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	0,1 milioni di EUR
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento	Si	
Data di applicazione	Dicembre 2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale	Si	
	Formazione specifica	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abtlg. für Internat. Technologie- und Innovationsangelegenheiten		
	Indirizzo: Stubenring 1 A-1010 Wien		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento	Si	

(<sup>1</sup>) Volume annuo massimo per l'intero regime di aiuti.

Numero dell'aiuto	XT 53/05
Stato membro	Italia
Regione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Aiuti destinati alla formazione		
Base giuridica	Legge n. 236 del 19 luglio 1993, articolo 9; decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22 settembre 2004		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo totale annuo Il citato decreto Ministeriale n. 243/V/04, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili alle regioni e province autonome italiane, ha assegnato alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una somma pari a EUR 1 556 716,55	1 556 716,55 EUR
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del regolamento	Si	
Data di applicazione	A decorrere dal 5.9.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 30.3.2007		
Obiettivo dell'aiuto	Formazione generale L'aiuto riguarda sia la formazione generale che la formazione specifica intesa come da seguente documentazione: — Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0125/Pres. dd. 20.4.2001 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, serie speciale, n. 9 del 18.6.2001; — estratto dell'allegato A al citato DPGR 0125/PRES/01 — <i>Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3»</i> ; art. 21: « <u>Formazione specifica e Formazione generale</u> »	Si	
	Formazione specifica Cfr. sopra per la «formazione generale» e relativa documentazione citata	Si	
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione	Si	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca (già Direzione Regionale della Formazione Professionale)		
	Indirizzo: Via S. Francesco n.37, I-34100 Trieste E mail: formazione.prof@regione.fvg.it		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 5 del regolamento, la misura non si applica alla concessione di singoli aiuti ovvero richiede la notificazione preventiva alla Commissione, nei casi in cui l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR	Si	
Note	Cfr. regimi di aiuto XT 52/02 e XT 42/04		

**Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

(2006/C 104/03)

**Aiuto n.:** XA 50/04

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Marche

**Denominazione dei regimi di aiuto:** Concessione di contributi ai consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle denominazioni d'origine per le spese sostenute per la loro costituzione ed avviamento

**Base giuridica:** Art. 7 della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23. «Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.»

**Spesa massima prevista:** L'importo complessivo previsto in Bilancio dalla base giuridica per l'anno 2004 è pari a EUR 774 685,35 di cui non oltre 200 000 EUR verranno destinati agli interventi previsti dal presente regime di aiuti. Per gli anni successivi la legge regionale nel complesso potrà raggiungere una spesa annua massima di EUR 2 000 000 di cui non oltre EUR 500 000 saranno destinati agli interventi previsti dal presente regime di aiuti

**Intensità massima dell'aiuto:** I contributi per la costituzione ed il funzionamento amministrativo e per l'ampliamento significativo delle attività, come previsto al 5° comma dell'art.10 del regolamento di esenzione, sono articolati in un periodo massimo di cinque anni e sono concessi nella misura massima del 100 % al I° anno, dell'80 % al II° anno, del 60 % al III° anno, del 40 % al IV° anno e del 20 % del V anno, delle spese ritenute ammissibili. L'importo di detti aiuti, definiti, per brevità, contributi di avviamento, non può superare 100 000 EUR.

L'attività oggetto di contributo deve svolgersi senza interruzioni nell'arco di 5 anni, fatte salve le interruzioni per cause di forza maggiore.

Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate e risultanti da un aumento da un anno all'altro del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò è dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.

Non sono concessi aiuti ai Consorzi di tutela i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato

**Data di applicazione:** Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** La durata è indeterminata ed è legata agli stanziamenti annuali di bilancio decisi dalla Regione Marche

**Obiettivo dell'aiuto:** Favorire la costituzione di comitati promotori e consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la supervisione e l'uso delle denominazioni d'origine

**Articoli di riferimento del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione:** Art. 10

**Beneficiari dell'aiuto:** I comitati promotori e i consorzi di tutela costituiti come associazioni di produttori che rientrino nella definizione piccole e medie imprese di cui al Regolamento CE 70/2001

**Costi ammissibili:** Sono spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

Nel caso di ampliamento significativo delle attività verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le spese relative ai nuovi membri e ai nuovi prodotti.

Si precisa che l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di concessione dell'aiuto

**Settori interessati:** Il regime di aiuto si applica alla totalità delle produzioni agricole ed agroalimentari di cui all'allegato 1 del Trattato

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Marche — Servizio Sviluppo e Gestione Attività Agricole e Rurali e Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente rurale e Foreste

**Sito Web:** [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it)

**Aiuto N.:** XA 52/04

**Stato membro:** Italia

**Autorità regionale:** Regione Marche

**Denominazione del regime di aiuto:** Concessione contributi ai Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine controllata per la costituzione e l'avviamento amministrativo e tecnico dell'attività

**Base giuridica del regime:**

Decreto del Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 4 giugno 1997, n. 256. Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 29 maggio 2001: «Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»; con cui si provvede al rilascio delle autorizzazioni a svolgere l'attività di vigilanza ai sensi dell'art 21 della stessa L.n. 164/92

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21 marzo 2002: «Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003: «Sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 inerente la «Gestione della riserva regionale dei diritti di reimpianto» (ex Aiuto di Stato N 183/98 — Italia (Marche) Misure d'aiuto nel settore vitivinicolo — Comunicazione della Commissione Europea del 2.8.1999);

Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 dell'1.6.2004

**Spesa annua prevista:** EUR 180 759,91

**Intensità massima dell'aiuto:** L'aiuto è concesso in conto capitale per la durata di due anni a decorrere dalla data di accettazione della domanda ed è erogato per stralci annuali fino al massimo del 50 % delle spese sostenute ed ammesse.

L'aiuto complessivo non potrà comunque superare i 100 000 EUR per beneficiario e le spese sostenute durante il primo anno. In caso di investimento il cui importo comporterebbe un contributo superiore a quello massimo consentito, l'esubero sarà a totale carico del destinatario dell'aiuto, che dovrà in ogni caso dare corso a tutte le azioni proposte in sede di domanda ed autorizzate che saranno oggetto di accertamento di regolare esecuzione.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria, tra le spese ammissibili verranno prese in considerazione in via prioritaria quelle di costituzione, fino alla misura massima del 100 %, quelle per l'acquisto di materiale informatico, poi quelle per il personale assunto e/o consulente, nella misura massima dell'80 % ed infine le spese generali di funzionamento nella percentuale massima possibile, in relazione alle dotazioni finanziarie residue.

Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno di funzionamento, né dopo sette anni dall'autorizzazione ministeriale.

Non sono concessi aiuti ai Consorzi di tutela i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato

**Data di applicazione:** Dal 2004 e comunque 10 giorni lavorativi dopo l'invio del presente formulario, come previsto al 1° comma dell'articolo 19 del Regolamento CE 1/2004

**Durata del regime di aiuto:** Anni 5 con scadenza al 31.12.2008

**Obiettivi generali del regime:** Favorire la costituzione e avviamento amministrativo e tecnico dei Consorzi di tutela dei vini a doc mediante realizzazione di progetti finalizzati a:

- attivazione dei servizi di autocontrollo: verifica del rispetto dei disciplinari e/o delle norme di produzione nei confronti degli utilizzatori della denominazione;
- attivazione di servizi di tutela: verifica del corretto uso delle denominazioni;
- attivazione dei servizi di valorizzazione: consulenza e supporto finalizzati all'adeguamento qualitativo delle produzioni, dei produttori alle esigenze di mercato e svolgimento di iniziative per la conoscenza del prodotto.

**Articolo di riferimento del regolamento (CE) n.1/2004 della Commissione:** Art. 10 «Aiuti alle Associazioni dei produttori»

**Costi ammissibili:** Sono ammissibili le seguenti spese

- le spese effettivamente sostenute dal beneficiario per l'avviamento amministrativo e tecnico dell'attività, entro i limiti previsti nel provvedimento di concessione e precisamente:
  - canone d'affitto di locali idonei;
  - acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software);
  - spese per il personale;
  - spese generali nella misura del 12 % delle spese totali ammissibili;
  - oneri legali e amministrativi.
- Sono eleggibili le spese sostenute successivamente alla data del provvedimento della concessione dell'aiuto.
- Non sono ammissibili le spese per interventi di tipo strutturale

**Beneficiari:** I consorzi di tutela, costituiti come associazioni di produttori che rientrino nella definizione di piccole e medie imprese di cui al Regolamento CE 70/2001 e che siano stati autorizzati a svolgere l'attività di controllo ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 29.5.2001 e abbiano lo scopo di introdurre sistemi di controllo e certificazione della qualità delle produzioni

**Settori interessati:** Il settore interessato è quello vitivinicolo. Il regime è finalizzato al controllo e certificazione della qualità delle produzioni dei vini doc (V.Q.P.R.D.)

**Nome, indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Regione Marche — Via Tiziano 44 — I-60100 Ancona

**Sito Web dell'autorità che concede l'aiuto:** [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it)

**Numero dell'aiuto:** XA 55/04

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Cantabria

**Titolo del regime di aiuto:** Aiuti a favore degli allevatori e operatori del settore delle carni bovine per i danni derivanti dalla distruzione, in macelli della regione Cantabria, delle carcasse di animali di loro proprietà, a causa della vicinanza, nella catena di abbattimento, di animali risultati positivi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nei test di diagnosi rapida

**Fondamento giuridico:**

(Proyecto) Orden de ... de ...2004, por la que establece y regula un régimen de ayudas por la destrucción de la canal inmediatamente anterior y las dos inmediatamente posteriores a la que de positivo en las pruebas de diagnóstico rápido de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), en la misma cadena de sacrificio

**Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** 25 000 EUR (importo annuo totale dello stanziamento di bilancio)

**Intensità massima dell'aiuto:** 100 %

**Data di applicazione:** A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza

**Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso:** Periodo di vigenza del disposto dell'allegato III, capitolo A, sezione I, punto 6.5, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

In base ai dati epidemiologici finora disponibili, l'encefalopatia spongiforme bovina sembra potere essere eradicata nell'arco di sei anni. Tuttavia, dato che il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, si applica fino al 30 giugno 2007, la durata possibile di questo regime di aiuti sarebbe limitata al 30 giugno 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** A norma dell'articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, gli aiuti previsti sono concessi al fine di compensare gli allevatori e gli operatori del settore delle carni bovine per le perdite derivanti dalla distruzione delle carcasse immediatamente precedente e delle due carcasse immediatamente successive ad una carcassa risultata positiva ai test di diagnosi rapida dell'ESB nell'ambito della stessa catena di abbattimento in applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 4

**Settori interessati:** Gli aiuti sono destinati al settore della produzione di carni bovine

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

C/ Gutierrez Solana s/n. Edificio Europa. E-39011 Santander. (Cantabria)

**Sito web:** <http://boc.gobcantabria.es/boc/default.htm>

**Numero dell'aiuto:** XA 58/04

**Stato membro:** Belgio

**Regione:** Vlaanderen

**Titolo del regime di aiuto:** Modifica del regime del Fondo fiammingo per gli investimenti agricoli (VLIF), inteso ad estendere le possibilità di concessione di garanzie di Stato per gli investimenti realizzati in agricoltura e in orticoltura

**Fondamento giuridico:**

Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie en een bijhorend ministerieel besluit van dezelfde datum (maatregel goedgekeurd bij de EU-Commissie als steunmaatregel N 501/00).

De besluiten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: het besluit van de Vlaamse regering op 14 februari 2001; het ministerieel besluit op 12 mei 2001.

De besluiten zijn getroffen in uitvoering van artikel 12 van het Decreet van 22 december 1993 houdende oprichting van een Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

**Spesa annua prevista per il regime:** La possibilità di una garanzia complementare dello Stato per gli investimenti ammonta ad un massimo dell'80 % di un prestito ammissibile fino a concorrenza di 1 mio EUR; detto importo può essere aumentato fino a un massimo di 2 mio EUR, ma in tal caso la percentuale di garanzia di Stato decresce gradualmente e in modo inversamente proporzionale tra l'80 e il 50 % per il totale del prestito garantito.

[ $x \% = 80 \% - 30 \times (I - 1) \%$ ;  $x$  = garanzia VLIF;  $I$  = investimenti in mio EUR limitati a 2 mio EUR]

Sebbene la misura comporti un'estensione delle possibilità di concessione di una garanzia di Stato, i rischi connessi a tale estensione sono limitati dalla responsabilizzazione degli istituti bancari, mediante decremento della percentuale di garanzia di Stato.

Inoltre, è corrisposta una commissione per la garanzia di Stato costituita da:

— 0,35 % della garanzia concessa e

— 0,015 % annuale per tutta la durata della garanzia.

Tale misura (applicabile a due o tre aziende orticole ogni anno) non comporta spese dirette per la Regione fiamminga. Essa incide solo in caso di insolvenza o fallimento dell'azienda agricola od orticola e comunque dopo l'esproprio totale dell'azienda

**Intensità massima dell'aiuto:** La misura non riguarda gli aiuti diretti. Tenendo conto della maggiore responsabilizzazione degli istituti bancari, l'equivalente-sovvenzione dell'estensione della possibilità di garanzia del VLIF decresce in termini relativi, rimanendo così entro i limiti prescritti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004 (regolamento di esenzione)

**Data di applicazione:** Dopo l'approvazione del progetto di decisione del governo fiammingo e della relativa decisione ministeriale, successivamente alla notifica della misura in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004

**Durata del regime:** La misura rientra nell'ambito del funzionamento del VLIF e sarà applicabile almeno fino al 2006 incluso

**Obiettivo dell'aiuto:** Sostenere lo sviluppo delle aziende agricole ed orticole, in particolare le aziende d'orticoltura in serra, in modo che raggiungano dimensioni economiche corrispondenti a quelle ottimali per le aziende d'orticoltura in serra nelle Fiandre.

La misura aumenta la possibilità di ottenere una garanzia di Stato per gli investimenti ammissibili fino a concorrenza di 2 mio EUR. Il sostegno finanziario concesso sotto forma di bonifico di interessi e/o premio capitale rimane invariato ed è limitato a una parte degli investimenti ammissibili fino a concorrenza di 1 mio EUR (regime attuale)

**Settori economici interessati:** Produzione agricola

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds  
Leuvenseplein 4, 3e verdieping  
B-1000 Brussel

**Sito web:** [www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw](http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw)

**Altre informazioni:** Nessuna

**Numero dell'aiuto:** XA 69/04

**Stato membro:** Regno Unito

**Regione:** Inghilterra sudoccidentale

**Titolo del regime di aiuti o, nel caso di aiuti individuali, nome dell'impresa beneficiaria:** Rural Enterprise Gateway (South West of England): Doing Things Differently Programme

**Fondamento giuridico:** Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998

**Spesa annua prevista per il regime ovvero importo complessivo dell'aiuto individuale concesso all'impresa:** Lo stanziamento totale per il regime ammonta a GBP 3 000 000. Esso verrà suddiviso in 3 esercizi finanziari:

14.12.2004-31.3.2005: GBP 850 000

1.4.2005-31.3.2006: GBP 1 000 000

1.4.2006-31.3.2007: GBP 1 150 000

**Intensità massima dell'aiuto:** 100 %

**Data di applicazione:** 14 dicembre 2004

**Durata del regime ovvero erogazione degli aiuti individuali:** Le nuove domande di ammissione al regime possono essere presentate fino al 31 marzo 2007. La data ultima per inoltrare domande di aiuto è il 31 maggio 2007

**Obiettivo dell'aiuto:** Sviluppo di settore: l'obiettivo del regime è promuovere la collaborazione tra le imprese e fornire un supporto tecnico a gruppi di aziende agricole e rurali per favorire lo sviluppo e migliorarne l'efficienza economica.

I costi ammissibili saranno costituiti da servizi di consulenza conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004

**Settori interessati:** Il regime si applica a tutte le imprese operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il regime è aperto a tutti i comparti

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

L'ente ufficiale preposto al regime è:

South West Regional Development Agency  
Sterling House  
Dix's Field  
Exeter  
EX1 1QA  
United Kingdom

L'organizzazione che gestisce il regime è:

Business Link Devon and Cornwall  
Tamar Science Park  
Derriford  
Plymouth  
PL6 8BT  
United Kingdom

**Sito web:**

[www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm](http://www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm). Cliccare su 'Rural Enterprise Gateway (South West England): Doing Things Differently Programme'. In alternativa è possibile accedere direttamente a <http://defraweb/farm/state-aid/setup/schemes/doingdifferently.pdf>

**Altre informazioni:** Il regime sarà accessibile a tutte le imprese rurali, non solo alle aziende agricole. Gli aiuti alle imprese non agricole saranno erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»)

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV)**

(2006/C 104/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa olandese Campina B.V. («Campina»), controllata dall'olandese Zuivelcoöperatie Campina U A, e la neozelandese Fonterra Co-operative Group Limited («Fonterra»), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa tedesca Fonterra Excipients GmbH&CoKG («JV») mediante acquisto di azioni o quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Campina: cooperativa internazionale attiva nello sviluppo, produzione, vendita e distribuzione di prodotti di consumo lattiero-caseari e ingredienti per l'industria alimentare e farmaceutica,
- per Fonterra: cooperativa lattiero-casearia produttrice principalmente di prodotti di marca di consumo e alimentari a base di latte e derivati, e ingredienti alimentari,
- per JV: rileva le attività delle società controllanti per gli eccipienti farmaceutici e il lattosio alimentare e farmaceutico per l'industria della chimica fine.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. COMP/M.4062 — SKF/SNFA)**

(2006/C 104/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 24.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa svedese Aktiebolaget SKF («SKF» Sweden) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa francese SNFA SAS («SNFA» France) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per SKF: Progettazione, produzione e distribuzione di cuscinetti a sfere e a rulli (inclusi i cuscinetti per macchine utensili e applicazioni aerospaziali), giunti e prodotti correlati,
- per SNFA: Progettazione, produzione e distribuzione di cuscinetti a sfere e a rulli per applicazioni aerospaziali e per macchine utensili.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4062 — SKF/SNFA, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

(<sup>1</sup>) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.



**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.4184 — Boeing/Carmen)**

(2006/C 104/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa statunitense The Boeing Company («Boeing») acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa svedese Carmen Systems AB («Carmen») mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - per Boeing: servizi aerei commerciali, industrie della difesa e spaziali e servizi connessi, inclusi i servizi per la gestione dell'equipaggio, i servizi di pianificazione e programmazione della flotta per le compagnie aeree forniti dalla società affiliata Jeppesen Sanderson, Inc.,
  - per Carmen: servizi per la gestione dell'equipaggio, servizi per la pianificazione e programmazione della flotta e i servizi di recupero per compagnie aeree e altre società di trasporto.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4184 — Boeing/Carmen, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza)**

(2006/C 104/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25.4.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa CVC Group, tramite Food Service Project S.L. («FSP», Spagna), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Tele Pizza S.A. («Tele Pizza», Spagna) mediante offerta pubblica annunciata il 20.4.2006.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per CVC: fondi di investimento,
- per FSP: gestore di ristoranti informali,
- per Tele Pizza: rete di fast-food di marca direttamente gestiti da negozi della marca o da negozi di terzi in franchising.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (n. di fax [32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4220 — Food Service Project/Tele Pizza, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**AVVISO**

(2006/C 104/08)

Il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003 <sup>(1)</sup>, ha istituito dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America in seguito all'adozione, da parte dell'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body) dell'OMC, delle dichiarazioni e raccomandazioni del panel e dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia relativa alle Foreign Sales Corporations (FSC).

Il regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio è stato modificato, e la sua applicazione è stata sospesa, dal regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005 <sup>(2)</sup>, in attesa di una decisione circa la compatibilità con l'OMC di alcuni aspetti della normativa successiva a quella riguardante le FSC, ossia dell'«American Jobs Creation Act» (AJCA).

Il 13 febbraio 2006 l'organo d'appello dell'OMC ha pubblicato la sua relazione, nella quale si conferma che gli aspetti contestati dell'AJCA sono incompatibili con l'OMC.

In base al regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, che ha sospeso temporaneamente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio e modificato l'aliquota *ad valorem* applicabile e l'elenco di prodotti allegato, saranno automaticamente reintrodotti dazi doganali nel caso in cui gli Stati Uniti non rispettino le dichiarazioni e raccomandazioni precedentemente adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC. Il 14 marzo 2006 l'organo di conciliazione dell'OMC ha confermato che taluni aspetti dell'AJCA non sono conformi agli obblighi che incombono agli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC. In virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, i dazi supplementari devono essere reintrodotti 60 giorni dopo tale conferma.

La Commissione avvisa quindi che i dazi doganali supplementari saranno reintrodotti il 16 maggio 2006. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2193/2003 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio, l'aliquota dei dazi doganali supplementari *ad valorem* sarà del 14 % e si applicherà ai prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 171/2005 del Consiglio.

---

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 17.12.2003, pag. 3

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.2005, pag. 31

**Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione**

(2006/C 104/09)

Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 18</a>		25.1.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Investire nelle persone Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013
<a href="#">COM(2006) 28</a>		6.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi dei mercati a norma del quadro normativo comunitario Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
<a href="#">COM(2006) 44</a>		8.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente una consultazione su un'azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro
<a href="#">COM(2006) 45</a>		13.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo Interoperabilità per servizi paneuropei di eGovernment
<a href="#">COM(2006) 48</a>		8.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003 (periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006)
<a href="#">COM(2006) 49</a>		10.2.2006	Quinta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere»
<a href="#">COM(2006) 68</a>		20.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni La regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2005 (Undicesima relazione)
<a href="#">COM(2006) 72</a>		21.2.2006	Relazione della Commissione — Seconda relazione della Commissione basata sull'articolo 6 della decisione quadro del Consiglio del 26 giugno 2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato
<a href="#">COM(2006) 77</a>		22.2.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo Concretizzare il rinnovato partenariato per la crescita e l'occupazione Creazione di un faro della conoscenza: l'Istituto europeo di tecnologia
<a href="#">COM(2006) 86</a>		2.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo un Partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo
<a href="#">COM(2006) 87</a>		2.3.2006	Comunicazione della Commissione Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente
<a href="#">COM(2006) 92</a>		1.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010

Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 103</a>		9.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al miglioramento della situazione economica dell'industria della pesca
<a href="#">COM(2006) 104</a>		9.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Relazione concernente l'applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l'agricoltura convenzionale e biologica
<a href="#">COM(2006) 105</a>		8.3.2006	Libro Verde: Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura
<a href="#">COM(2006) 106</a>		10.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Esame dell'applicazione della direttiva «recipienti semplici a pressione» (87/404/CEE) in relazione con la direttiva «attrezzature a pressione» (97/23/CE)
<a href="#">COM(2006) 109</a>		10.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Valutazione dell'utilizzo degli ispettorati degli utilizzatori nell'ambito della direttiva sulle attrezzature a pressione (97/23/CE)
<a href="#">COM(2006) 117</a>		14.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Attuazione del programma comunitario di Lisbona per la crescita e l'occupazione
<a href="#">COM(2006) 120</a>		15.3.2006	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Relazione sull'attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
<a href="#">COM(2006) 121</a>		16.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio sul miglioramento dello status della Comunità europea dell'energia atomica presso la Agenzia internazionale per l'energia atomica
<a href="#">COM(2006) 122</a>		14.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia politica annuale per il 2007 Accrescere la fiducia con le azioni
<a href="#">COM(2006) 124</a>		14.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Realizzazioni politiche nel 2005
<a href="#">COM(2006) 137</a>		24.3.2006	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE — ISPA — SAPARD) NEL 2004
<a href="#">COM(2006) 140</a>		7.3.2006	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma ENERGY STAR nella Comunità europea nel periodo 2001 — 2005
<a href="#">COM(2006) 156</a>		5.4.2006	Terza relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle direttive 93/96, 90/364 e 90/365 relative al diritto di soggiorno degli studenti, delle persone economicamente non attive e dei pensionati dell'Unione
<a href="#">COM(2006) 161</a>		6.4.2006	Comunicazione della Commissione: Riesame della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/>

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

## Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2006/C 104/10)

Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 38</a>		6.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica gli allegati A e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativamente alla Francia
<a href="#">COM(2006) 42</a>		7.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)
<a href="#">COM(2006) 66</a>		20.2.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese
<a href="#">COM(2006) 80</a>		2.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio sulla ratifica, a nome della Comunità europea, del Protocollo «Difesa del suolo», del Protocollo «Energia» e del Protocollo «Turismo» della Convenzione alpina
<a href="#">COM(2006) 82</a>		2.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
<a href="#">COM(2006) 89</a>		28.2.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova
<a href="#">COM(2006) 90</a>		7.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
<a href="#">COM(2006) 91</a>		1.3.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
<a href="#">COM(2006) 93</a>		2.3.2006	Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
<a href="#">COM(2006) 95</a>	1	3.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
<a href="#">COM(2006) 95</a>	2	3.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 96</a>		6.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore
<a href="#">COM(2006) 97</a>		6.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle
<a href="#">COM(2006) 98</a>		3.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003 per quanto riguarda il regime di importazione del riso
<a href="#">COM(2006) 101</a>		6.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di apparecchi ricevitori per la televisione a colori originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese
<a href="#">COM(2006) 107</a>		8.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1480/2003 che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea
<a href="#">COM(2006) 111</a>		27.3.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio
<a href="#">COM(2006) 112</a>		13.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine
<a href="#">COM(2006) 114</a>		10.3.2006	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
<a href="#">COM(2006) 115</a>		14.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
<a href="#">COM(2006) 116</a>		14.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)
<a href="#">COM(2006) 123</a>		16.3.2006	Proposta di Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
<a href="#">COM(2006) 127</a>		20.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente

Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 135</a>		22.3.2006	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle Parità di Potere d'Acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione
<a href="#">COM(2006) 138</a>	1	21.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra
<a href="#">COM(2006) 138</a>	2	21.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra
<a href="#">COM(2006) 139</a>		21.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra
<a href="#">COM(2006) 141</a>		28.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio concernente la firma dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea
<a href="#">COM(2006) 143</a>		29.3.2006	Proposta di Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° maggio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri
<a href="#">COM(2006) 144</a>		27.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda il melù e l'aringa
<a href="#">COM(2006) 146</a>	1	31.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia
<a href="#">COM(2006) 146</a>	2	31.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
<a href="#">COM(2006) 147</a>	1	31.3.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu
<a href="#">COM(2006) 147</a>	2	31.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
<a href="#">COM(2006) 148</a>		31.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio che estende il dazio anti-dumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno



Documento	Parte	Data	Titolo
<a href="#">COM(2006) 149</a>		5.4.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea
<a href="#">COM(2006) 150</a>		5.4.2006	Progetto di Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sull'adeguamento al progresso tecnico del regolamento n. 51 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
<a href="#">COM(2006) 151</a>		4.4.2006	Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'equivalenza dell'esame ufficiale delle varietà effettuato in Croazia
<a href="#">COM(2006) 153</a>		29.3.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 per quanto riguarda l'applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato
<a href="#">COM(2006) 154</a>		4.4.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti
<a href="#">COM(2006) 158</a>		4.4.2006	Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/>

---